

Accordo

* * *

tra

La Regione Lazio, in persona del Presidente On. Nicola Zingaretti, con sede in Roma, alla Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7;

e

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del Rettore, Prof. Franco Anelli, con sede in Milano, Largo Agostino Gemelli n. 1;

* * *

Premesse

I – Le parti

- l'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito, Università Cattolica o Università), ente riconosciuto con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, è università non statale;
- il Policlinico Universitario "A. Gemelli" (di seguito anche "Policlinico Gemelli") è ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, gestito direttamente dall'Università Cattolica;
- l'attività sanitaria del Policlinico Gemelli è regolata – ai sensi degli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – da protocolli d'intesa, stipulati dall'Università Cattolica con la Regione Lazio;
- la Regione e l'Università hanno concluso, in date 4 febbraio 2000 e 8 aprile 2004, protocolli "per l'assistenza erogata dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dalle strutture ad esso afferenti". Il presente accordo integra la

regolazione condivisa del contenzioso pregresso tra le Parti e costituisce allegato del protocollo d'intesa che la Regione e l'Università si apprestano a stipulare per regolare l'attività e il ruolo del Policlinico A. Gemelli nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per gli anni 2014-2016.

II – I “Contenziosi pregressi”

- tra la Regione Lazio e l'Università sono sorte, a far tempo dalla stipulazione del protocollo 4 febbraio 2000, molteplici controversie, concernenti l'attività assistenziale svolta “dal Policlinico A. Gemelli e dalle strutture ad esso afferenti”. Qui di seguito, sono indicate, nelle lettere da *a*) a *e*), le controversie ancora pendenti (di seguito anche “i Contenziosi pregressi”):

a) **Attività assistenziale 2000-2006 (Lodo arbitrale).** Il Lodo arbitrale sottoscritto nei giorni 28 e 30 marzo 2009 ha pronunciato in merito alla controversia promossa dall'Università Cattolica per il pagamento di euro 224.190.771,00 oltre interessi, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Policlinico Gemelli per indennità di esclusività e aumenti salariali, derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro con il personale sanitario nel periodo 2000-2006. Il Lodo, che ha accertato il diritto dell'Università Cattolica a vedere rimborsati i maggiori oneri sostenuti per indennità di esclusività e aumenti salariali e il dovere della Regione di contabilizzare il proprio debito, è stato impugnato davanti alla Corte di Appello di Roma dalla Regione e, con opposizione di terzo, dai Ministeri dell'Economia e Finanze e della Salute. Il relativo procedimento (R.G.N. 690/2010) è pendente innanzi alla IV sezione della Corte d'appello.

b) **Attività assistenziale 2007-2010.** L'Università Cattolica ha impugnato innanzi

al TAR Lazio il Decreto del Commissario *ad acta* 12 dicembre 2011, n. 120, relativo alla determinazione del credito residuo per prestazioni sanitarie svolte dal 2007 al 2010, reputandosi creditrice di ulteriori importi per euro 204.829.645,34 complessivi. Il TAR Lazio con sentenza 19 febbraio 2013, n. 1866, ha accolto il ricorso avverso il provvedimento commissariale ed ha annullato l'atto impugnato, con conseguente obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi. La Regione Lazio ha appellato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato ed il relativo procedimento (R.G.N. 4053/2013) è tuttora pendente.

c) **Attività assistenziale 2011.** L'Università Cattolica ha promosso i seguenti procedimenti, pendenti davanti al TAR Lazio: (i) R.G.N. 1719/2012 (per l'annullamento dei decreti del commissario *ad acta* n. 113/2011 e n. 87/2012 di assegnazione dei finanziamenti per l'anno 2011); (ii) R.G.N. 9546/2012 (per l'annullamento del decreto commissariale n.102/2012 di assegnazione delle funzioni assistenziali 2011); (iii) R.G.N. 13051/2013 (per l'annullamento delle determinazioni dirigenziali n. 156/2013 e n. 526/2013, che fissano, tra l'altro, la remunerazione dell'attività assistenziale per l'anno 2011 e per l'annullamento dei DCA 58/2009 e 40/2012). L'importo preteso dall'Università ammonta a Euro 46.633.691,00, ulteriore rispetto a quello riconosciuto dalla Regione;

d) **Attività assistenziale 2012.** L'Università Cattolica ha promosso i seguenti procedimenti innanzi avanti al TAR Lazio: (i) R.G.N. 1344/2013 (per l'annullamento dei decreti del commissario *ad acta* n. 348/2012, n. 349/2012 e dei decreti commissariali n. 98/2013 e 100/2013), in esito al quale è stata emessa la sentenza TAR Lazio n. 1934/2014; (ii) R.G.N. 13051/2013 (per l'annullamento delle determinazioni dirigenziali n. 156/2013 e n. 526/2013 che fissano la

remunerazione dell'attività assistenziale, tra l'altro, per l'anno 2012): l'importo preteso dall'Università è pari ad Euro 9.150.730,82 per il 2012, ulteriore rispetto all'importo riconosciuto dalla Regione;

e) **Gli ulteriori contenziosi** vertenti riguardano l'impugnativa degli atti regionali che dispongono su Patto per la Salute, Rete Ospedaliera, Maggiorazioni universitarie, Fondi e piano annuale attività 2008, tutti pendenti davanti al TAR Lazio: (i) R.G.N. 6587/2007 (per l'annullamento della deliberazione di giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149); (ii) R.G.N. 1110/2008 (per l'annullamento della nota regionale 28 novembre 2007, n. 128311 e annullamento della deliberazione di giunta regionale 18 gennaio 2008, n. 25); (iii) R.G.N. 1115/2008 (per l'annullamento della nota regionale 28 novembre 2007, n. 128040); (iv) R.G.N. 2496/2008 (per l'annullamento della deliberazione di giunta regionale 28 dicembre 2007, n. 1054); (v) R.G.N. 10832/2008 (per l'annullamento del decreto del commissario *ad acta* 11 settembre 2008, n. 25); (vi) R.G.N. n. 11711/2008 (per l'annullamento dei decreti del commissario *ad acta* 24 settembre 2008, n. 29, n. 30 e n. 33); (vii) R.G.N. 380/2010 (per l'annullamento del decreto del commissario *ad acta* 16 ottobre 2009, n. 70); (viii) R.G.N. 2546/2010 (per l'annullamento dei decreti del commissario *ad acta* 16 dicembre 2009, n. 82, e 27 gennaio 2010, n. 11); (ix) R.G.N. 3726/2010 (per l'annullamento del decreto del commissario *ad acta* 26 gennaio 2010, n. 9); (x) R.G.N. 5316/2010 (per l'annullamento del decreto del commissario *ad acta* 8 aprile 2010, n. 33 e dei decreti del commissario *ad acta* 21 aprile 2010, n. 37, 31 maggio 2010, n. 49 e 14 luglio 2010, n. 67); (xi) R.G.N. 7708/2010 (per l'annullamento del decreto del commissario *ad acta* 31 maggio 2010, n. 48); (xii) R.G.N. 4005/2012 (per l'annullamento della nota regionale 12

marzo 2012, n. 1/CO); (xiii) R.G.N. 13051/2013 (motivi aggiunti al ricorso principale per l'annullamento della nota della ASL RM E n. 11579 del 2014, della nota prot. 87549/GR/11-22 del 12.2.2014, della determinazione prot. n. 147164/GR/11/22 del 10.3.2014 e atti presupposti); (xiv) R.G.N. 7296/2014 (per l'annullamento della nota della ASL RM E n. 11579 del 2014, della nota prot. 87549/GR/11-22 del 12.2.2014, della determinazione prot. n. 147164/GR/11/22 del 10.3.2014, degli atti presupposti).

III – Pretese creditorie dell'Università Cattolica oggetto di transazione

L'Università Cattolica si afferma creditrice nei confronti della Regione Lazio per importi che ritiene ad essa spettanti per una serie di causali derivanti dallo o connesse allo svolgimento dell'attività sanitaria negli anni a partire dal 2000 (di seguito anche complessivamente "le pretese creditorie dell'Università Cattolica"). Tali pretese creditorie in parte costituiscono oggetto, direttamente o indirettamente, dei Contenziosi pregressi, in quanto costituiscono materia dei procedimenti giurisdizionali sopra descritti, ovvero sono stati oggetto di richieste soltanto stragiudiziale; esse sono in tutto o in parte contestate dalla Regione Lazio, e la loro menzione nelle presenti premesse non costituisce riconoscimento.

Le pretese creditorie dell'Università Cattolica sono di seguito descritte:

- euro 224.190.771,00 relativi all'attività assistenziale svolta negli anni 2000/2006, oltre interessi, oggetto del Lodo;
- euro 204.829.645,34, oltre interessi oggetto del Contenzioso relativo all'attività assistenziale 2007/2010;
- euro 55.784.421,82 per prestazioni assistenziali svolte nel 2011 e nel 2012; ad essi sono correlati il Contenzioso relativo all'attività assistenziale 2011 e il

Contenzioso relativo all'attività assistenziale 2012;

- euro 72.107.641,00 oltre interessi per riconoscimento dell'indennità di esclusività e degli oneri contrattuali relativi all'esercizio 2007;
- euro 25.000.000,00 a titolo di finanziamento per la ricerca e l'innovazione;
- euro 4.000.000,00 a titolo di saldo per l'attivazione del progetto percorso vita;
- euro 749.523,00 a titolo di saldo per attività sanitarie svolte in attuazione del programma umanitario 2010-2013;
- euro 10.669,00 a titolo di saldo per il programma di sperimentazione in odontoiatria sociale;
- euro 114.002,00 a titolo di saldo per la ricerca istituzionale svolta negli anni 2012-2013;
- euro 20.000.000,00 a titolo di finanziamento per il programma di investimenti e acquisto di tecnologie sanitarie.

IV – I Crediti esclusi dalla transazione

L'Università Cattolica vanta, inoltre, crediti verso la Regione Lazio, che non sono oggetto dei Contenziosi pregressi e non sono, in generale, materia di contestazione tra le Parti: essi pertanto non costituiscono oggetto del presente Accordo (“i Crediti esclusi”) se non nei limiti di quanto quivi disciplinato.

Rientrano tra i Crediti esclusi il saldo dell'anno 2011, pari a euro 7.366.309,00 e il saldo dell'anno 2013 pari a Euro 46.491.578,00.

Le parti convengono di inserire, a fondamento e presupposto del presente accordo, tra i cd. Crediti esclusi, seppur in parte contestati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, anche tutti i crediti che la Regione Lazio vanta in applicazione dei controlli, automatici ed esterni, di congruità e appropriatezza, dei relativi abbattimenti e delle

sanzioni, ai sensi dei Decreti del Commissario *ad acta* nn. 58/2009 e 40/2012, il cui importo, ripartito per ciascuna annualità dal 2009 al III trimestre 2012 (acuti) e dal 2009 al IV trimestre 2012 (riabilitazione), è riepilogato nell'allegato "B1" al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale; l'importo relativo ai controlli acuti del IV trimestre dell'anno 2012 è in corso di determinazione.

Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali crediti dell'Università relativi al piano operativo pandemia di cui alla Determinazione D3693 del 6.11.2009 per euro 250.000,000 e all'assegnazione di fondi di cui alla Determinazione G00893 del 23.10.2013 per Euro 500.000,00 seguiranno l'ordinario iter amministrativo, restando esclusi dal presente accordo.

V – La L. n. 147/2013 e il relativo Decreto di attuazione

Le Parti concordemente danno atto di quanto segue:

- che l'articolo 1, comma 377 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità), ha stabilito che: *“In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro*

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute”.

- che in data 20 febbraio 2014 è stato adottato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, attuativo del disposto dell'art. 1, comma 377, della L. n. 147/2013, che ha stabilito il riparto degli importi stanziati a termini della norma citata in favore di policlinici gestiti da università non statali esistenti in Italia, assegnando in favore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per le attività del Policlinico “A. Gemelli” di Roma, l'88,423% del finanziamento di Euro 50.000.000,00 per l'anno 2014, pari a Euro 44.211.000,00, e l'88,423% del finanziamento di Euro 35.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, pari a Euro 30.948.000,00 per anno;

- che le parti intendono, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 377, della L. n. 147/2013 e sul presupposto dei finanziamenti disposti da tale legge e dal D.M. 20 febbraio 2014, definire i Contenziosi pregressi e regolare le partite contabili, dandosi atto che le pretese creditorie dell'Università Cattolica qui oggetto di transazione si pongono in relazione a oneri economici da questa sostenuti per lo svolgimento di attività compiute nel perseguimento dei propri fini istituzionali, nel particolare ambito dell'attività sanitaria svolta dal Policlinico Universitario “A. Gemelli” in connessione con la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”;

- il presente accordo sarà accluso al Protocollo d'Intesa la Regione e l'Università.

VI - Finalità del presente Accordo

La Regione Lazio e l'Università Cattolica condividono il comune obiettivo di assicurare la migliore efficienza e qualità dell'assistenza sanitaria nella Regione Lazio, attraverso, per quanto qui rileva, il concorso del Policlinico Universitario “A. Gemelli” all'attività del Sistema Sanitario Regionale e Nazionale. A tal fine

reputano necessario far sì, ora e per il futuro, che i rapporti tra le due Istituzioni parti del presente Accordo si svolgano secondo criteri di correttezza, trasparenza, efficienza e reciproca collaborazione, ed in tale prospettiva, sulla base delle riferite disposizioni dell'art. 1, comma 377, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del D.M. 20 febbraio 2014, con il presente atto giungono alla relazione condivisa dei Contenziosi pregressi e comunque di ogni controversia anche soltanto potenziale relativa alle pretese creditorie dell'Università Cattolica (fermo restando che i Crediti esclusi non ricadono nella sfera di applicazione del presente accordo se non nei limiti di quanto quivi disciplinato).

* * *

Poste le indicate premesse, tra le Parti indicate in epigrafe

si conviene

quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.
2. Le parti intendono definire transattivamente tutti i Contenziosi pregressi (di carattere civile e amministrativo) indicati in premessa e tutte le questioni relative alle pretese creditorie dell'Università Cattolica, quali descritte in premessa, sul presupposto essenziale della piena validità ed attuazione del disposto dell'art. 1, comma 377, della L. n. 147/213 e del D.M. 20 febbraio 2014, provvedimenti ai quali le parti intendono con il presente atto dare attuazione pervenendo alla definitiva regolazione condivisa dei contenziosi pregressi.
3. La Regione Lazio, al solo scopo di definire complessivamente i Contenziosi pregressi e a tacitazione delle pretese creditorie dell'Università, senza riconoscimento alcuno degli altrui diritti, accetta di riconoscere all'Università

Cattolica del Sacro Cuore, a chiusura delle partite ad oggi in contestazione e delle pretese rivendicate o rivendicabili nei suoi confronti, riconoscendosene, pertanto, debitrice, la somma di Euro 77.000.000,00 (settantasettemilioni/00), da intendersi omnicomprensiva di spese, interessi, rivalutazione e ogni altro onere e/o accessorio, che erogherà secondo la seguente tempistica:

- Euro 27.000.000,00 (venticinquemilioni) entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni) entro il 31 (trentuno) dicembre 2014.

4. L'Università Cattolica, a fronte dei riconoscimenti e dei pagamenti di cui sopra e in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 377, della L. n. 147/2013, rinuncia agli atti dei giudizi civili e amministrativi promossi contro la Regione Lazio di cui alle lettere dalla a) alla f) delle premesse (i Contenziosi pregressi), da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, e rinuncia a far valere gli effetti dei provvedimenti a sé favorevoli, nonché comunque ad azionare in qualsiasi sede le pretese creditorie controverse di cui alle premesse (le pretese creditorie dell'Università Cattolica) e tutte quelle che l'Università assume di vantare a titolo di progetto/programma e/o finanziamento ricerca.

5. Le rinunce dell'Università Cattolica sono condizionate alla piena e completa attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 377, della L. n. 147/2013 e dal D.M. 20 febbraio 2014. Pertanto, in caso di abrogazione o modificazione in senso peggiorativo per l'Università Cattolica o comunque di non integrale e regolare attuazione del disposto dell'art. 1, comma 377, citato, e/o di annullamento, revoca o modificazione in senso peggiorativo, o comunque di non integrale e regolare attuazione del disposto del D.M. 20 febbraio 2014, l'Università Cattolica avrà

facoltà di azionare, in qualsiasi opportuna sede, i propri crediti oggetto di transazione sulla base dei relativi titoli di qualsiasi natura, essendo tenuta ad imputare alle proprie pretese l'importo di cui al punto 3. che precede, nonché le somme comunque riscosse ai sensi del citato articolo 1, comma 377, della legge n. 147 del 2013 e del D.M. 20 febbraio 2014.

6. L'Università Cattolica del Sacro Cuore prende atto che la Regione provvederà all'annullamento in autotutela della D.G.R. 625 del 28 dicembre 2011.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore rinuncia, pertanto, in via definitiva, ai fini del presente accordo e anche in caso di risoluzione del medesimo, ai crediti portati dal provvedimento sopra menzionato, sicché eventuali azioni promosse ai sensi del punto precedente non possono riguardare in alcun modo le attribuzioni di cui alla predetta delibera.

7. Fermo quanto previsto al punto 4., l'Università Cattolica del Sacro Cuore rinuncia, altresì, in via definitiva oltre che agli atti del giudizio (R.G.N.R. 13051/2013 e R.G.N.R. 7294/2014) a qualunque azione avente ad oggetto il sistema dei controlli, dei risultati e dell'applicazione compresi per gli anni dal 2009 al 2012.

A tale proposito l'Università Cattolica del Sacro Cuore accetta definitivamente e incondizionatamente tutti gli importi dei controlli e dei relativi abbattimenti, ivi compresi quelli riferiti al IV trimestre 2012 in corso di determinazione, convenendo sin d'ora che le predette somme siano trattenute dall'importo che la Regione Lazio corrisponderà a titolo di saldo per l'anno 2013, ovvero da quelle che la Regione Lazio corrisponderà ai sensi del superiore punto 3.

8. Tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti tra le parti e sopra elencati verranno

abbandonati, con espressa rinuncia agli atti del giudizio. Ciascuna delle parti terrà integralmente a proprio carico le spese di difesa in tutti i suddetti procedimenti, manlevando l'altra da eventuali pretese fondate su vincoli di solidarietà verso i difensori.

9. Le parti si danno espressamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo e con l'adempimento delle obbligazioni quivi assunte, hanno inteso definire ogni questione riguardante i rapporti intercorsi a far data dal 1° gennaio 2000 e sino alla data di sottoscrizione del presente accordo e che, pertanto, non avranno null'altro a pretendere per nessun titolo, ragione o causa. Fanno eccezione a quanto precede i Crediti esclusi, di cui alle premesse, ovvero i saldi delle annualità 2011 e 2013 che non formano oggetto di rinuncia alcuna da parte dell'Università Cattolica, e gli esiti dei controlli 2009-2012 e i relativi abbattimenti che non sono oggetto di rinuncia alcuna da parte dalla Regione Lazio.

Fanno eccezione, altresì, eventuali crediti connessi alle Determinazioni D3693 del 6.11.2009 e n. G00893 del 23.10.2013.

10. Qualsiasi controversia insorga fra le parti intorno alla validità, efficacia ed esecuzione del presente accordo, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

11. Le parti convengono sin da ora che, qualora l'Università Cattolica si determinasse a conferire autonoma soggettività giuridica al Policlinico Universitario "A. Gemelli", ferma restando la strumentalità del medesimo al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" in particolare, i diritti, gli obblighi e in generale gli effetti giuridici di qualsiasi natura derivanti in capo all'Università Cattolica dal presente Accordo, potranno essere trasferiti in capo al nuovo soggetto

giuridico.

12. Le parti si danno reciprocamente atto che qualunque avviso, comunicazione notificazione relativa al presente accordo potrà essere effettuata, oltre che mediante lettera raccomandata o atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario presso il domicilio eletto da ciascuna parte, anche agli indirizzi di posta elettronica certificata di seguito indicati. A tale proposito, ai fini del presente accordo, la Regione Lazio elegge domicilio in Roma, alla Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 CAP 00145, ovvero all'indirizzo pec: salute@regionelazio.legalmail.it; l'Università Cattolica del Sacro Cuore elegge domicilio presso la sede del Policlinico A. Gemelli, in Roma, Largo Agostino Gemelli 8, CAP 00168, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata direzionegemelli@pec.it.

13. Copia del presente accordo sarà inviata dalle parti ai competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero della Salute e alla ASL RM E per quanto di competenza.

Roma, 30 settembre 2014

Regione Lazio

Il Presidente

On. Nicola Zingaretti

Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Magnifico Rettore

Prof. Franco Anelli